



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (A.C. 2162)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *40/2U* del 10 aprile 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 aprile 2014:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 2339 del 7 marzo 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il decreto-legge 6 marzo 2014, n.16 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, approvato dal Consiglio dei Ministri, il 28 febbraio 2014, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che il provvedimento è stato inviato, il 7 marzo 2014, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 19 marzo 2014, nel corso della quale sono stati illustrati alcuni emendamenti formulati dalle Regioni e dall'ANCI che sono stati successivamente formalizzati in distinti documenti;

CONSIDERATO che, in particolare, le Regioni hanno presentato delle modifiche all'articolo 4 relativo alle misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi, mentre l'ANCI ha formulato numerosi emendamenti concernenti la finanza locale;

CONSIDERATO che detti documenti sono stati trasmessi, il 27 marzo 2014 e il 4 aprile 2014, ai Ministeri interessati;

CONSIDERATO che è stata, quindi, convocata un'ulteriore riunione, a livello tecnico, il 9 aprile 2014, nel corso della quale a le Regioni hanno ulteriormente precisato le proposte emendative all'articolo 4 in materia di contrattazione integrativa; al riguardo, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze hanno evidenziato di non ritenere necessarie le modifiche richieste che, comunque, erano all'esame della competente Commissione della Camera;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli emendamenti dell'ANCI, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno si sono riservati di far conoscere le proprie valutazioni, tenuto conto che, in quel momento, era in corso il confronto in sede di esame da parte della competente Commissione della Camera che poteva comportare il loro accoglimento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole con le richieste già presentate, nella seduta del 6 febbraio 2014, in occasione dell'espressione del parere sul decreto-legge n. 151 del 2013 (All.A), con quelle relative all'articolo 4 contenute nel documento già consegnato nella seduta di questa Conferenza del 3 aprile 2014 (All. B), nonché con l'ulteriore proposta di un articolo aggiuntivo contenuta in un documento che è stato consegnato (All.C);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole con le osservazioni e le proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.D);
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento, nel corso dell'iter parlamentare in Senato, delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.E);

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare il complesso delle proposte presentate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, trasmesso, con nota n. 2339 del 7 marzo 2014, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Narddeo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/009/CU8/C1-C2

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 6 FEB. 2014



PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 151, RECANTE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO INDIFFERIBILI FINALIZZATE A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI ENTI LOCALI, LA REALIZZAZIONE DI MISURE IN TEMA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED OPERE PUBBLICHE IN FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' NATURALI

Punto 7 O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome chiedono al Governo di dare attuazione agli accordi assunti in occasione dell'espressione del parere al ddl stabilità in Conferenza Unificata, ove si era impegnato a presentare alcuni emendamenti condivisi con le Regioni atti a modificare il testo del ddl stabilità in materia di eliminazione del contributo delle Regioni sul saldo netto da finanziare e di esclusione dal tetto del Patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei.

In quell'occasione erano state manifestate dalle Regioni e dalle Province autonome le proprie preoccupazioni in ordine alla insostenibilità del contributo regionale alla manovra nonché sulla possibilità di mantenere in tali condizioni gli equilibri dei bilanci regionali e il cofinanziamento agli interventi finanziati dall'UE per il periodo di programmazione 2014 /2020 (a cui concorrono le Regioni per il 30%).

Si ripresentano, pertanto, i due emendamenti richiesti dalle Regioni all'art.1 del DL che modifica la legge di stabilità.

Si ripropongono, inoltre, alcuni emendamenti con lo scopo di migliorare la normativa sul Patto di stabilità sia regionale che territoriale e alcuni emendamenti che mirano a dare un'interpretazione autentica di norme in vigore (*lettura correlata delle norme sul Patto di stabilità a bilancio preventivo; in materia di principio contabile di bond e derivati*).

Si ritiene necessario ripresentare anche alcuni emendamenti che, pur essendo già stati approvati dal Consiglio dei Ministri o dal Senato al DL 126/2013 non convertito in legge, non sono stati riproposti in questo DL in materia integrazione alla normativa sulle spese di personale a tempo determinato per EXPO 2015 e in materia di carburanti erogati nelle zone di confine con Stati non appartenenti alla UE.

EMENDAMENTI AL DL 151/2013

Emendamento in materia di saldo netto da finanziare	2
Emendamento per l'esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei	3
Emendamento per il Patto integrato	4
Emendamento scadenze patto territoriale incentivato e patto territoriale verticale	4
Emendamento sull'applicazione del patto incentivato nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti	4
Emendamento lettura correlata norme rispetto patto di stabilità a bilancio preventivo	5
Emendamento estensione al 2014 dell'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi.....	5
Emendamento spazi finanziari del patto di stabilità.....	6
Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, da dissesti idrogeologici, da eventi alluvionali e da emergenze ambientali	6
Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese relative alla partecipazione a EXPO	7
Emendamento modifica principio contabile per Bond e derivati.....	7
Emendamento in materia di società.....	8
Emendamento estinzione crediti tributari non superiori a 30 euro	9
Emendamento esclusione dal Patto delle spese relative ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari	10
Emendamento integrazione alla normativa sulle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione per EXPO	10
Emendamento all'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 - proroga agevolazione EXPO	10
Emendamento in materia di carburanti erogati nelle zone di confine con Stati non appartenenti alla UE.....	11
Emendamento per un'efficace integrazione dei provvedimenti commissariali con gli interventi delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale.....	13
Emendamento inerente gestione Parco Nazionale dello Stelvio13

Emendamento in materia di saldo netto da finanziare

Al comma 2 dell'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e bis):

"e bis) i commi 522, 523, 524 e 525 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati;



Conseguentemente:

- a) il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni nella "Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" è ridotto per l'anno 2014 per l'importo di 560 milioni di euro.
- b) l'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni è ridotta di 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 per far fronte all'onere relativo ai minori interessi attivi.

Relazione

Per assicurare la sostenibilità finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario si ritiene necessario sopprimere il contributo delle Regioni al saldo netto da finanziare mediante la riduzione della sezione parte regionale del Fondo di cui al DL 35/2013 **che comunque non potrebbe essere utilizzato se non nei limiti dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità** ulteriormente ridotto dalla legge di stabilità 2014. Pertanto le Regioni non possono accedere a ulteriori prestiti non potendo garantire la possibilità di spesa.

Le Regioni non sono in grado di restituire risorse al bilancio dello Stato se non pregiudicando gli equilibri di parte corrente.

Emendamento per l'esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

"La lett.n bis) del comma 4 dell'art.32 della legge 12 novembre 2011, n.183, è sostituita dalla seguente:

"n bis). delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ivi comprese le spese sostenute utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all'attuazione del Piano di Azione e Coesione. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011;"

in subordine

Al comma 7, dell'art.2, del DL 8 aprile 2013, n.35, le parole "e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti " e di 1.800 milioni di euro per l'anno 2014"

Relazione

È necessario che l'aumento delle spese detraibili dal patto di stabilità a 1,8 miliardi previsto dal comma 7, art.2, del DL 35/2013, sia considerato solo il primo passo verso l'esclusione di tutti i



cofinanziamenti dal Patto. In ogni caso va innalzato il tetto delle esclusioni anche per il 2014 almeno allo stesso livello del 2013.

Emendamento per il Patto integrato

Al comma 2 dell'art.1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è aggiunta la seguente lettera e ter):

“ e ter) il comma 505 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abrogato.”

Relazione

L'emendamento proposto è finalizzato ad evitare l'ennesimo rinvio della adozione del Patto di stabilità interno integrato che rappresenta la modalità di concorso delle Regioni al risanamento finanziario della Repubblica più coerente rispetto ai vincoli imposti allo Stato e che esaltano l'ente quale regista delle dinamiche finanziarie e di spesa del territorio.

Dal presente emendamento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Emendamento scadenze patto territoriale incentivato e patto territoriale verticale

Al comma 2 dell'art.1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è aggiunta la seguente lettera e ter):

“ e ter) sono abrogati i commi 541 e 543 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .”

Relazione

La legge di stabilità 2014 ha anticipato i termini dell'applicazione del patto incentivato e del patto verticale territoriale. I termini stringenti impediscono la ricognizione delle effettive esigenze degli enti locali per definire la graduatoria degli spazi finanziari da assegnare a ciascun ente. L'emendamento mira a ripristinare le precedenti scadenze.

Emendamento sull'applicazione del patto incentivato nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti

Al comma 2 dell'art.1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è aggiunta la seguente lettera e quater):

“e quater) al termine del secondo periodo del comma 542 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte le seguenti parole ”salvo diverso accordo in sede di Consiglio delle autonomie locali fra Regione, Anci regionale e le strutture regionali dell'UPI.”

Relazione

L'emendamento mira a riportare a livello regionale in sede di CAL la distribuzione degli spazi finanziari previsti dal patto incentivato affinché il sacrificio degli spazi finanziari regionali resti sul proprio territorio.



Emendamento lettura correlata norme rispetto patto di stabilità a bilancio preventivo

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 sono aggiunti i seguenti commi:

“All’art. 1, comma 3 del Decreto Legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole “*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno*” e aggiungere dopo le parole “*gli equilibri economico-finanziari degli enti e*” le parole “*per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.*”

All’art. 1, comma 167 della legge 266 del 23 dicembre 2005, aggiungere dopo le parole “*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno*” le parole “*con riferimento al rendiconto*”.

Relazione

L’emendamento mira a correlare la lettura fra le norme previste dalla L.228/2012 e dal DL 174/2012 in tema di Patto di stabilità che ha sollevato alcune criticità nei rapporti con le Sezioni Regionali della Corte dei conti.

La sequenza temporale delle leggi dovrebbe far propendere per la non applicazione del DL 174/2012 ai fini del controllo sul bilancio preventivo del Patto di stabilità non essendo per le Regioni, a differenza dei comuni, previsto l’obbligo di elaborazione del bilancio di previsione in ottemperanza ai limiti del Patto che si ricorda essere costruito come tetto di spesa anziché saldo.

Il monitoraggio dell’andamento del Patto di stabilità interno è effettuato sui dati di gestione, trimestralmente, secondo il prospetto definito con decreto dal Ministero dell’Economia e delle finanze. La certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi a consuntivo.

Emendamento estensione al 2014 dell’esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi.

All’art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

“All’articolo 1, comma 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole “per l’anno 2013” sono sostituite dalle parole “per gli anni 2013 e 2014”.

Contestualmente, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7 bis:

“ 7 bis. Per l’anno 2014, l’esclusione di cui al comma precedente trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali”.



Relazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere al 2014 l'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi, con l'obiettivo di favorire il perseguimento degli obiettivi previsti dal DL 35-2013.

Emendamento spazi finanziari del patto di stabilità

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

Al comma 8 dell'art. 1 del DL 35/2013 come coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 dopo le parole "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere "entro il predetto termine"; dopo le parole "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti".

Relazione

Al fine di consentire anche ai comuni e alle province delle Regioni che non hanno debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 di poter utilizzare gli spazi finanziari del patto di stabilità previsti dal DL 35/2013 "Pagamenti della Pubblica amministrazione" si propone di sopprimere la data di riferimento del 31/12/2012.

Infatti l'articolo 1 comma 7 del DL 35/2013 prevede la possibilità di allentare i vincoli di patto alle Regioni per l'importo dei residui passivi di parte corrente erogati ai comuni e alle province soggetti al patto a fronte di corrispondenti residui attivi.

Il successivo comma 8 però vincola tale possibilità esclusivamente le Regioni al pagamento dei loro debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Tali spazi sarebbero destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali. Si evidenzia come non tutte le Regioni hanno dichiarato debiti certi liquidi ed esigibili in quanto in linea con la tempistica dei pagamenti previsti dai rispettivi contratti con i fornitori (Cfr. Relazione del Ministero dell'Economia sullo stato di avanzamento del DL 35/2013). Sarebbe opportuno pertanto al fine di consentire anche agli enti locali delle Regioni che non registrano debiti al 31/12/2012 di beneficiare dell'allentamento del patto di modificare in modo minimale la norma stralciando la data di riferimento del 31/12/2012.

La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto già compresa all'interno delle coperture previste con l'approvazione del DL 35/2013.

Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, dal dissesto idrogeologico, da eventi alluvionali e da emergenze ambientali

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 32, comma 4, della Legge n. 183, del 12 novembre 2011, di seguito alla lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:



“*n - quinquies*) per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, nonché a interventi correlati al dissesto idrogeologico, a eventi alluvionali ed emergenze ambientali .”

Relazione

Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione ed il ripristino dei danni causati da eventi sismici, nonché il rilancio dell'economia del comparto edilizio, è essenziale che le spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, da dissesti idrogeologici, da eventi alluvionali e da emergenze ambientali, siano escluse dal Patto di Stabilità.

Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese relative alla partecipazione a EXPO

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 sono aggiunti i seguenti commi:

“All'articolo 32, comma 4, della Legge n. 183, del 12 novembre 2011, di seguito alla lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:

“*n - sexies*) per il biennio 2014 - 2015 le spese sostenute per la partecipazione a EXPO nei limiti di 40 milioni annui;”.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono ripartiti gli spazi finanziari disponibili con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Regioni e le Province autonome possono derogare per l'anno 2014 e 2015 i limiti di spesa stabiliti dal comma 8, dell'art.6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 in materia di comunicazione e promozione per le sole spese inerenti l'EXPO.”

Relazione

Al fine di agevolare la partecipazione delle Regioni e Province autonome a EXPO si propone l'esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute nei limiti di 40 milioni annui per il 2014 e 2015. Si propone anche una deroga dai limiti imposti dal DL 78/2010 alle spese riguardanti la promozione e comunicazione della manifestazione.

Emendamento modifica principio contabile per Bond e derivati

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

Il punto 3.23 dell'allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del DPCM 28/12/2011 concernente “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” è sostituito dal seguente:



“3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all’esistenza di contratti “derivati” in relazione al sottostante indebitamento avviene nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio.

Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto “derivato”.

Gli eventuali flussi in entrata “una tantum”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti “up front” - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate “accensioni di prestiti”.

Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei flussi annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi.

La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi è rilevata rispettivamente, per l’entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata a garantire i rischi futuri del contatto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti o alla riduzione del debito.

Nel caso di “derivati” che prevedono lo scambio di flussi calcolati su nozionali “bullet/amortizing”, la contabilizzazione viene effettuata all’effettivo costo finale

Nel caso di estinzione anticipata di un derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese. Nel caso di flusso positivo è necessario:

a) stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri.

b) ovvero destinare la somma alla riduzione degli oneri finanziari a carico della Regione o all’estinzione anticipata di debito.

Emendamento in materia di società

Al comma 2, dell’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e quinquies):

e quinquies) al comma 550 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole “ Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 “ sono sostituite con “ Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 560”

Relazione

L’emendamento permette alle società di operare come intermediario finanziario art. 107 TUB, senza essere penalizzate consentendo di operare in modo adeguato agli standard di qualità quali quelli richiesti dalla Banca d’Italia che esercita la vigilanza.



Emendamento estinzione crediti tributari non superiori a 30 euro

Al comma 2 dell'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e sexies):

e sexies) All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «e regionali», sono abrogate.

Relazione

Le disposizioni originarie recate dal comma 10 dell'articolo 3 del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, fissano a 30 euro l'importo minimo (rispetto al precedente importo di 16,53 euro), comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, al di sotto del quale non si può procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, comma 736, ha apportato modifiche alla citata norma statale sostituendo le parole “, regionali e locali”, con le parole “e regionali”.

Ne consegue che per gli effetti della novellata disposizione, a partire dal 1 gennaio 2014, tale misura si applica ai soli tributi erariali e regionali.

La norma è ritenuta lesiva dell'autonomia finanziaria delle Regioni, in quanto compete solo ad esse la valutazione circa l'economicità delle proprie politiche fiscali. Si rileva, inoltre, che per alcuni tributi regionali, quali ad esempio la tassa automobilistica (motocicli fino a 11 KW, motocarri ed autocarri fino a 4 quintali, etc.) l'importo annuale è inferiore rispetto alla soglia dei 30 euro.

Con il presente emendamento, analogamente a quanto previsto per i tributi locali, viene stabilito che la norma in questione non debba trovare applicazione per le Regioni e che la stessa mantenga la propria efficacia solo con riferimento ai tributi erariali. Si sottolinea, inoltre, l'opportunità che siano le stesse Regioni a stabilire la misura minima da applicare.

In caso di mancato accoglimento della proposta emendativa, le Regioni continuerebbero a registrare una significativa riduzione del gettito della tassa automobilistica regionale.

Esclusione dal Patto delle spese relative ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari

Dopo il comma 9 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“9-bis). Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal Patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari, così come individuati dall'articolo 18, comma 1 del D. L. 21 giugno 2013, n. 69.”.

Relazione

In considerazione della stagnazione economica in corso e al fine di incentivare la ripresa mediante impulso alla realizzazione di investimenti infrastrutturali da parte delle PP.AA. si propone l'esclusione



dal Patto di stabilità delle spese necessarie a consentire la continuità degli interventi strutturali prioritari, finanziati dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 69/2013.

Emendamento integrazione alla normativa sulle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione per EXPO

All'art. 5, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è inserito il seguente comma:

1-bis. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le società in house degli enti locali soci di Expo Spa" sono aggiunte le seguenti: "e gli Enti regionali impegnati in attività *finalizzate alla* realizzazione dell'esposizione universale";

b) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2016".

Relazione

L'emendamento risolve alcune criticità in quanto estende anche agli enti regionali impegnati nella attività indispensabili alla realizzazione dell'*Esposizione Universale EXPO MILANO 2015* le disposizioni che introducono, limitatamente alle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione fino al 31 dicembre 2016, le necessarie integrazioni alla normativa sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego per gli enti sottoposti al Patto di Stabilità Interno.

L'emendamento non produce effetti sui saldi di finanza pubblica e la norma non comporta effetti finanziari negativi, essendo salvaguardato il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa connessi alla normativa oggetto. Inoltre, gli interventi previsti restano comunque sottoposti ai limiti del patto di stabilità interno per gli enti territoriali interessati.

Emendamento all'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 - proroga agevolazione EXPO

All'art. 5, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è inserito il seguente comma:

1 ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dopo le parole "*anche se previste in leggi speciali*" sono inserite le seguenti: "*ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015 (ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2013, n. 21- ed entrato in vigore in data 19 aprile 2013, come da comunicazione del Ministero degli Affari Esteri - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione del Sistema Paese e le autonomie territoriali - protocollo n. 89307 del 19/4/2013)*".



Relazione

L'emendamento mira ad evitare la perdita – a partire dal 1° gennaio 2014 – delle esenzioni e agevolazioni (in particolare delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale) negli atti relativi ad EXPO 2015

Emendamento in materia di carburanti erogati nelle zone di confine con Stati non appartenenti alla UE

All'art. 3, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:
9 bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Relazione

L'emendamento proposto vuole assicurare un sostanziale sostegno all'economia del settore distributivo dei carburanti e di tutto il corrispondente indotto nelle zone di confine, garantendo per altro le entrate derivanti dalle imposte sui redditi. La misura consente il recupero di imposte altrimenti eluse attraverso i consumi oltreconfine. Inoltre, in assenza di tale misura si rischierebbe l'apertura di una consistente crisi per i titolari di impianti di distribuzione di carburanti situati nella fascia di confine con Stati non appartenenti alla UE, per la sola Lombardia ammontano a 250 dislocati su 244 comuni, con la connessa riduzione di entrata relativa alle imposte sul reddito e la produzione (IRPEF, IRES e IRAP) e un effetto di trascinarsi sul livello di occupazione in quei territori. L'iniziativa coinvolge circa 1.000.000 di cittadini residenti nelle medesime zone.

Come già detto, attraverso l'emendamento viene rafforzata una modalità di fiscalità incentivata finalizzata anche al recupero di base imponibile non solo in ambito di accise e di IVA. La misura interviene a favore di cittadini, residenti nelle zone di confine, che oggi si approvvigionano oltre confine "esportando" i consumi di carburante.

Ai fini di quanto premesso si illustra, a mero titolo esemplificativo, il caso Lombardia, dove l'incremento dello sconto alla pompa, praticato da settembre del corrente anno, ha consentito un rilevante innalzamento delle vendite giornaliere di carburante di circa il 33,4 % (pari a circa 80 mila litri giornalieri).

L'emendamento, infatti, assicura allo Stato, in termini di accise e di IVA, un incremento di entrata pari a € 25,8 mln annui corrispondente al maggior consumo di carburanti derivanti dall'incremento dello sconto.


Su base annua, l'incremento delle vendite pari a circa 25,1 mln di litri (corrispondente ad un valore di vendite complessive di carburante pari a 100,3 mln di litri annui) assicura maggiori



entrate per lo Stato per circa € 25,8 mln derivanti dall'applicazione dell'accisa 0,728 €/Litro e IVA 0,302 €/Litro (dato a novembre 2013), a fronte di una spesa annua aggiuntiva di € 10 mln. La misura, pertanto, trova copertura nelle maggiori entrate conseguenti all'iniziativa consentendo, inoltre, un vantaggio per il bilancio dello Stato.

Andamento mensile litri scontati erogati

Confronto 2012 - 2013 - 2014 (stima)



In assenza di interventi nel senso sopra indicato, essendo lo stanziamento insufficiente a coprire su base annua la misura dello sconto introdotta a settembre scorso, la perdita per il bilancio dello Stato sarebbe quantificabile nella mancanza del maggior venduto riferito ai 25,1 mln di litri su base annua (€ 25,8 mln) che, alle condizioni di cambio e di mercato ordinarie, migrirebbero verso la Svizzera.

La tabella seguente evidenzia, sempre per il caso lombardo, il confronto tra lo scenario 1, riferito allo sconto applicabile con le risorse attualmente disponibili, e lo scenario 2, riferito allo sconto applicabile in caso di incremento di tali risorse comunque necessarie ad assicurare la competitività del prezzo alla pompa praticato in Italia nei confronti della Svizzera.

	Litri erogati	Gettito Accise IVA	Oneri per la + finanza pubblica
SCENARIO 1	75.180.000	€ 77.435.000	€ 18.500.000
SCENARIO 2	100.300.000	€ 103.310.000	€ 28.800.000
Differenze	25.120.000	€ 25.875.000	€ 10.300.000
	SALDO NETTO	€ 15.575.000	



Pertanto, a fronte di un incremento dello stanziamento in questione pari a € 10 mln, si può stimare un aumento di entrate, tra accise e IVA, pari a € 25,8 mln con un beneficio a favore dell'Erario, per la sola Lombardia, di circa € 15,5 mln che da solo è sufficiente a giustificare l'opportunità dell'aumento in questione, al netto dei benefici occupazionali già descritti.

Emendamento per un'efficace integrazione dei provvedimenti commissariali con gli interventi delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale

All'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dopo le parole: "*adotta i provvedimenti più idonei*" è inserito il seguente periodo: "*sulla base degli atti di programmazione regionale in materia di politica del trasporto pubblico locale,*".

Relazione

La previsione dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL n. 126/ 2013, pone in capo al Commissario ad acta per il rientro del disavanzo della società EAV (trasporto su ferro), il potere di adottare i provvedimenti di rimodulazione del servizio, costi standard, politica tariffaria integrata e aziendale.

La modifica proposta mira a consentire una più efficace integrazione dei provvedimenti commissariali con gli interventi delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale.

Emendamento inerente gestione Parco Nazionale dello Stelvio

Al comma 2 dell'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e *octies*):

e *octies*) al comma 515 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "*nonché al Parco Nazionale dello Stelvio,*" sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

"Mediante intesa tra lo Stato, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, da concludersi entro il 30 giugno 2014, è definito l'ambito per la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio. La Regione Lombardia può coprire gli oneri di cui al periodo precedente attraverso quota parte del Fondo di cui all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191".

Relazione

L'emendamento punta a trasferire la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio a livello locale sui territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Lombardia. Dal presente comma non derivano ulteriori spese a carico del Bilancio dello Stato.

Roma, 23 gennaio 2014





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL PRESIDENTE

CONSERVATO NELLA SEDUTA
DTL 3-4-2014



Prot. n. 1572/C1PERS

Roma, 3 aprile 2014

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

FAX

On. Dott.ssa Maria Anna Madia
Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica amministrazione

Prof. Pietro Carlo Padoan
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Dott.ssa Maria Carmela Lanzetta
Ministro per gli Affari regionali,
Autonomie e Sport

LORO SEDI

Gentile Ministro,

mi riferisco al Decreto Legge 6 marzo 2014 n .16 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*".

Al riguardo, Le trasmetto un emendamento all'articolo 4 approvato nella seduta odierna dalla Conferenza delle Regioni, relativo alle misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari sull'utilizzo dei fondi contrattuali.

L'emendamento di estrema importanza per le Regioni è volto a modificare l'articolo proposto per renderlo aderente alle competenze regionali in tema di organizzazione e personale e a fissare, correttamente con quanto la Corte Costituzionale ha avuto modo in più occasioni di ribadire, gli obiettivi, demandando alla competenza regionale l'esatta individuazione delle misure.

Con i migliori saluti.

Vasco Errani

All.to: c.s.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/032/CRFS/C1

EMENDAMENTO DECRETO LEGGE 6 MARZO 2014 N. 16

ART. 4

Al **primo comma**, dopo le parole “contrattazione collettiva integrativa” inserire le parole “da norme contrattuali e legislative”.

Il secondo periodo è così sostituito:

“Le Regioni, nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti e di mancato rispetto del patto di stabilità interno, adottano le misure di contenimento della spesa di personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l’attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. Le stesse possono applicare le modalità di compensazione previste al comma 2”.

Il quarto periodo è così sostituito:

“Al fine di conseguire l’effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultante in soprannumero all’esito dei predetti piani di riorganizzazione e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.12.2016 secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica, si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Tali enti entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di



cui al periodo precedente, procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti”.


L'ultimo periodo è così sostituito:

“Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle Finanze-dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti locali, al Ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale”.

Il **secondo comma** è così sostituito:

“Nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 anche attraverso l'utilizzo di risparmi derivanti dall'attuazione dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 nonché di quelli derivanti da eventuali piani di riorganizzazione autonomamente deliberati”.

Al **terzo comma** è soppressa la subordinata “fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 e dopo l'art. 9 sono aggiunte le parole “commi 1, 2 bis e 21”.



D.L. 6-3-2014 n. 16

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2014, n. 54

Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

In vigore dal 6 marzo 2014

1. Le Regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Nei predetti casi, le Regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento.

TESTO EMENDATO DALLE REGIONI

D.L. 6-3-2014 n. 16

Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

1. Le Regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa **da norme contrattuali e legislative** sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Le Regioni, nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti e di mancato rispetto del patto di stabilità interno, adottano le misure di contenimento della spesa di personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. Le stesse possono applicare le modalità di compensazione previste al comma 2.



Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'*articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'*articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,* nei limiti temporali della vigenza della predetta norma.

Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale

Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'*articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultante in soprannumero all'esito dei predetti piani di riorganizzazione e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.12.2016 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica, si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Tali enti entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente, procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti.

Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle Finanze-dipartimento della



<p>dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.</p>	<p>Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti locali, al Ministero dell'Interno -dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.</p>
<p>2. Le Regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'<i>articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</i></p>	<p>2. Nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti le Regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 anche attraverso l'utilizzo di risparmi derivanti dall'attuazione dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 nonché di quelli derivanti da eventuali piani di riorganizzazione autonomamente deliberati.</p>
<p>3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'<i>articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'<i>articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</i>, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità</p>	<p>3. Non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'<i>articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'<i>articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</i>, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'<i>articolo 9 commi 1,</i></p>

interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

2bis e 21 *del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*

Roma, 3 aprile 2014





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/037/CU02/C1-C2

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 10 APR. 2014



EMENDAMENTO DECRETO LEGGE 6 MARZO 2014 N. 16

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

ARTICOLO AGGIUNTIVO

Art.....

All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera:

n-septies) delle spese finalizzate alla ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.

Motivazione:

L'articolo 10, comma 2 del D.L. 104/2013 (cnv L. 128/2013 prevede l'esclusione dai limiti del patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dalle regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al comma 1 del medesimo articolo.

L'emendamento proposto, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici propone di estendere l'esclusione di tutte le spese regionali, a ciò finalizzate, qualunque sia la fonte di finanziamento.

Roma, 10 aprile 2014

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1.0.APR.2014...



Punto 2

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI
AC 2162 A**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche**

Sommario

Scadenze pagamento TARI.....	3
Riformulazione dell'anticipazione pagamento fondo di solidarietà	4
Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.	5
Funzionario responsabile IMU - armonizzazione con previsione IUC	6
Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell'andamento flussi fabbricati D	7
Pubblicazione delle aliquote	8
Crediti dei comuni vs OSL e alleggerimento sanzioni PSI.....	9
Anticipazione di liquidità.....	10
Pagamenti TASI e TARI	11
Verifica gettito IMU anno 2013	12
Individuazione dei servizi indivisibili TASI	13
Disposizioni in materia di contrattazione decentrata.....	14
Disposizioni in materia di assunzioni e spese di personale	15
Assunzioni di dirigenti a tempo determinato.....	17
Assunzioni di personale nelle società partecipate	19
Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 8 lettera g) ..	21
Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9 lettere b) e c)	22
Modifiche alla disciplina di riequilibrio finanziario, articolo 243-ter comma 2 ..	24
Pagamenti e anticipazione di liquidità. Modifiche al D.L. n. 35 del 2013.	25



Scadenze pagamento TARI

Articolo 1

All'articolo 1 comma 1 aggiungere la seguente lettera

b-bis) Per l'anno 2014, nelle more della regolamentazione della Tari o della determinazione delle relative tariffe, il Comune può richiedere il pagamento fino ad un massimo di due rate del tributo, sulla base di una deliberazione della Giunta comunale da pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente. A tal fine i comuni inviano ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati secondo le misure tariffarie già in vigore nel 2013 in materia di prelievo fiscale o tariffario sul servizio rifiuti, ovvero indicano le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Il termine per l'adempimento di cui al periodo precedente non deve essere anteriore a trenta giorni successivi all'invio dei modelli. Nel caso in cui il Comune adotti modalità di pagamento diverse dall'invio di modelli precompilati, la delibera che indica la data dei pagamenti richiesti, deve essere pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente almeno trenta giorni prima del termine di pagamento della prima rata.

Motivazione

Il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014, come da articolo 2 -bis introdotto durante l'iter in Commissione comporta lo slittamento dei termini per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe delle entrate tributarie, TARI compresa. È necessario, per evitare crisi di liquidità e ritardi nei pagamenti che i Comuni, parimenti all'anno 2013 possano acquisire le rate TARI nelle more della regolamentazione. Le rate sono al massimo due, come già stabilito dalla legge per il 2013 (dl n. 35/2013, art. 10, co 2, lett. b) e la decisione viene demandata ad una delibera della Giunta comunale. La prassi in uso presso la quasi totalità dei Comuni è la liquidazione degli importi dovuti attraverso invio di modelli precompilati, che permettono l'ordinato svolgimento della riscossione e la più ampia informazione dei contribuenti. La proposta assicura inoltre congrui termini per la comunicazione delle scadenze di rateizzazione (trenta giorni dall'invio di modelli personalizzati o dalla pubblicazione della delibera), e prevede la pubblicazione delle decisioni sui siti web istituzionali dei Comuni.



Riformulazione dell'anticipazione pagamento fondo di solidarietà

L'articolo 8 è così sostituito:

1. Entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, all'8 per cento delle risorse standard di riferimento relative all'anno 2013 sulla cui base è stato determinato il fondo di solidarietà comunale per il medesimo anno, così come risultanti dagli importi pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013. L'erogazione di cui al periodo precedente è effettuata scomputando le somme già erogate entro il 15 marzo 2014 in base alla previgente formulazione del presente articolo."

Motivazione

L'erogazione a titolo di anticipazione delle somme dovute a titolo di Fondo di solidarietà comunale disposta con l'articolo 8 del dl 16 è stata determinata in proporzione (20%) del Fondo 2013. Tale proporzionamento penalizza i Comuni che, per effetto della dimensione della base imponibile dell'IMU standard 2013, dispongono di assegnazioni minime o nulle del Fondo stesso. Tali Comuni, benché più dotati di base imponibile propria, non possono tuttavia far conto sul gettito tributario fino alla metà di giugno (scadenza della prima rata dell'IMU) ed hanno pertanto un fabbisogno di liquidità in tutto simile a quello degli enti meno dotati di tributi propri.

La riformulazione dell'anticipazione recata dalla proposta di modifica dell'articolo 8 permette di erogare a tutti i Comuni un importo congruo rispetto alle rispettive necessità di cassa, in quanto commisurato all'insieme delle risorse standard 2013, sulla base di una percentuale (l'8%) finanziariamente equivalente a quella stabilita con la formulazione originaria dell'articolo 8.

Nel complesso, l'erogazione dell'anticipo passerebbe da circa 1,39 mld. a circa 1,72 mld., per effetto dell'erogazione di ulteriori 330 mln. di euro a circa 2.100 Comuni che con l'applicazione del nuovo criterio risulterebbero in credito, ferma restando, ovviamente, l'erogazione già effettuata in base al vecchio criterio.



Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.

Articolo 1

All'articolo 2, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"i) Al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti: "L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta."

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è volta a semplificare gli adempimenti e a limitare la platea di soggetti materialmente tenuti al pagamento della TASI, evitando la proliferazione di versamenti di entità minima, che costituirebbero una fonte di erosione del gettito e di aggravamento delle attività di controllo.



Funzionario responsabile IMU - armonizzazione con previsione IUC

Al decreto legge 6 marzo 2014, n.16 dopo l'articolo 1, è inserito il seguente articolo 1- bis

«All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge n. 147 del 2013"».

MOTIVAZIONE

La proposta mira ad uniformare i poteri del funzionario responsabile e le procedure sanzionatorie relative ai tre tributi di cui si compone la IUC, risolvendo soprattutto i dubbi interpretativi relativi al funzionario responsabile IMU, che nella disciplina Ici, applicabile anche all'Imu, in forza del rinvio contenuto nell'articolo 9 del Dlgs n. 23 del 2011, è privo della rappresentanza in giudizio dell'ente, prevista, invece, espressamente nella disciplina IUC dal comma 692.

Il dubbio interpretativo deriva dalla sequenza delle norme sotto riportate.

L'articolo 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

I commi da 692 a 701 della legge n. 147 del 2013 recano la disciplina comune alla IUC, precisando che alla nuova imposta si applicano anche le disposizioni comuni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 703 precisa tuttavia che l'istituzione della IUC "lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU" e quindi rimane il dubbio se in forza di tale prescrizione le disposizioni recate dai commi 692-701 non siano applicabili alla disciplina Imu.

Il dubbio appare rilevante, perché se si ritiene che la rappresentanza in giudizio dell'ente spetti al funzionario responsabile eventuali deleghe conferite dal Sindaco sarebbero sanzionate con l'inammissibilità degli atti processuali presentati dal Comune, e viceversa, se si ritiene che il funzionario IMU non sia legittimato, eventuale deleghe conferite da tale soggetto, porterebbe alla stessa sanzione dell'inammissibilità.

Al fine di evitare un inutile contenzioso, e stante la delicatezza del problema, è quindi necessario risolvere fin da subito il dubbio interpretativo.



Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell'andamento flussi fabbricati D

All'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al comma 380-ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso.

In alternativa

Al quarto periodo del comma 380-ter, introdotto dal comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono aggiunte le seguenti parole: “ , sulla base di una metodologia concordata con ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi”.

MOTIVAZIONE

*Con il quarto periodo del comma 380-ter, lettera a) della legge n. 228 del 2012, introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, il Governo è autorizzato a modificare le risorse assegnate ai Comuni in modo unilaterale e senza alcuna preventiva concertazione, in ragione dei risultati effettivi del gettito incassato dallo Stato (IMU da fabbricati D).
In alternativa all'abolizione della previsione, si propone di attivare il riassetto delle risorse comunali sulla base di una metodologia concordata.*



Pubblicazione delle aliquote

All'articolo 1, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

e) 1. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dall'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

MOTIVAZIONE

Il 2013 è stato caratterizzato da ripetute modifiche della normativa riguardante i tributi comunali, alcune delle quali intervenute nell'ultima parte dell'anno. Le proroghe del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, da ultimo fissato al 30 novembre, non hanno tuttavia permesso a diversi Comuni di superare obiettive difficoltà nel tempestivo svolgimento dei complessi adempimenti connessi al provvedimento. Tale difficoltà ha portato in taluni casi all'approvazione del documento previsionale e delle deliberazioni connesse, con particolare riferimento alle delibere tributarie, in data successiva al termine del 30 novembre, benché il processo deliberativo sia stato avviato in corretto anticipo attraverso l'adozione del bilancio di previsione da parte della Giunta comunale. Il comma 1 della proposta di emendamento permette, per il solo 2013, di considerare valide tutte le delibere che si sono perfezionate in data successiva all'approvazione del bilancio. Con il comma 2 si assicura l'efficacia, per il solo 2013, alle delibere di istituzione o variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef relative al medesimo anno 2013, pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze sul proprio sito Internet entro il 31 dicembre 2013, a fronte del termine ordinario fissato dalla legge al 20 dicembre, a seguito di ritardi di comunicazione da parte dei Comuni.



Crediti dei comuni vs OSL e alleggerimento sanzioni PSI

All' articolo 3, aggiungere il seguente comma:

All'art. 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto in fine il seguente comma:

“(17 - septies). Per lo stesso motivo, i crediti vantati dai Comuni di cui al comma precedente nei confronti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione di cui all'art. 245 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e derivanti da pagamenti effettuati in conto residui passivi nell'anno di dichiarazione del dissesto sono integralmente riconosciuti, con decreto del Ministero dell'Interno, quali crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato al Comune a valere sui trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, di competenza del Comune, per l'esercizio relativo al bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli artt. 259 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito integralmente riconosciuto è gravato da vincolo di destinazione di cassa per il pagamento delle imprese creditrici dei Comuni medesimi, per forniture e lavori fatturati nei tre esercizi successivi a quello di dichiarazione del dissesto finanziario. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, sono esonerati dalla sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è finalizzato a liberare l'amministrazione ordinaria dell'ente in difficoltà dal peso degli obblighi provenienti dalla gestione liquidatoria (dall'OSL) attraverso il riconoscimento come crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato, dei crediti vantati dal Comune nei confronti dell'Organismo straordinario di Liquidazione.



Anticipazione di liquidità

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

“ Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del DL 35/2012, possono, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità.

Conseguentemente, come previsto nell'art. 5 – Garanzia – del Contratto di Anticipazione tra l'Ente e la Cassa Depositi e Prestiti, l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione”.

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di introdurre la possibilità, per gli Enti che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del DL 35/2012, di utilizzare tali somme per radiare residui inesigibili o di dubbia esigibilità, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione, assunto nel titolo III della spesa.

Nell'emendamento si dispone inoltre l'impegno da parte dell'Ente ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione di liquidità di Cassa Depositi e Prestiti, le somme occorrenti per il relativo rimborso.



Pagamenti TASI e TARI

All'articolo 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 aggiungere il seguente comma 2

“2. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni

- a) il primo periodo è abolito;
- b) al secondo periodo, dopo le parole “Il versamento” sono aggiunte le parole “della Tasi,”

MOTIVAZIONE

La riformulazione del comma 688 della Legge di stabilità 2014, attualmente recata dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del dl 16, diversifica le modalità di pagamento Tari e Tasi, disponendo che la riscossione della Tasi sia ricondotta esclusivamente al circuito F24. Per la TARI si ammette, oltre all'F24, anche l'utilizzo delle “altre modalità offerte dai servizi elettronici interbancari e postali” già introdotte per il 2013 nel dispositivo Tares. Questo stesso dispositivo era previsto nella legge di stabilità 2014 per ambedue le componenti. Introdurre difformità nelle modalità di pagamento della Tari e della Tasi appare inopportuno e ingiustificato, in quanto costituisce un obiettivo intralcio per le scelte dei Comuni che vogliono (e possono, sulla base della situazione delle rispettive banche dati) gestire in modo coordinato il prelievo Tasi-Tari, ad esempio inviando i modelli precompilati all'inquilino, comprendenti ambedue i prelievi, che potrebbero, alla luce della modifica recata dal dl 16, dover includere due modelli di pagamento distinti.

La scelta del Governo a poche settimane dall'approvazione della Legge di stabilità non appare altresì giustificata da motivi di opportunità connessi alla sollecita conoscenza dei dati di pagamento della Tasi. Si ritiene infatti che l'obiettivo della conoscenza tempestiva del dato di pagamento Tasi possa essere raggiunto agevolmente imponendo alle banche e a Poste italiane, quali intermediari comunque esclusivi del pagamento, l'invio di rendicontazioni omogenee a quelle dell'F24, come già previsto nell'ultima parte – invariata – del comma 688, che testualmente obbliga alla rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.



Verifica gettito IMU anno 2013

All'articolo 7, comma 1, al testo del comma 729-quater della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole da “ per i soli comuni interessati,” sino a “30 giugno 2014.” sono soppresse;
- b) dopo le parole “, di cui al comma 729-ter, “ aggiungere le seguenti “le rettifiche in conto residui devono essere operate entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
- c) dopo le parole “apposito impegno di spesa” aggiungere le seguenti “, non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183,”

MOTIVAZIONE

L'articolo 7 del dl 16 introduce in legge la previsione della revisione del gettito dell'IMU 2013 già concordata con l'accordo relativo alla ripartizione dell'FSC 2013 del 25 settembre 2013. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione dell'FSC, determinata ex ante sulla base delle stime del gettito del gettito acquisito allo Stato per i fabbricati D, sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).

La modifica proposta al comma 729-quater riguarda due aspetti operativi ed è necessaria in considerazione del periodo di attuazione della revisione, in concomitanza con la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In primo luogo viene abolito il riferimento ai “comuni interessati” poiché in linea di principio nessun Comune è escluso dagli effetti della revisione del gettito, che viene effettuata in costanza delle risorse disponibili per l'FSC 2013 e pertanto rende necessario – almeno in teoria – il riassetto dell'intero riparto del fondo in presenza di qualsiasi variazione.

In secondo luogo, la modifica proposta permette di rendere neutrale la revisione del gettito IMU 2013 ai fini del patto di stabilità interno, poiché sul bilancio 2013 regola tale operazione in conto residui, mentre ove il comune debba impegnare spesa nel 2014 per alimentare il fondo di solidarietà comunale, tale spesa viene esclusa dal saldo utile ai fini del patto di stabilità interno.



Individuazione dei servizi indivisibili TASI

All'articolo 2 comma 1 aggiungere la seguente lettera:

i) "Al comma 682 lett b) il numero 2) è abrogato.

Conseguentemente al comma 683 le parole da "in conformità" fino a "del comma 682 e" sono sostituite con "che".

MOTIVAZIONE

La nuova imposta IUC si articola in due componenti, la TARI, che è finalizzata alla copertura del servizio di gestione dei rifiuti, e la TASI, che è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni in modo relativamente indifferenziato e quindi più simile ad un'imposta.

La legge di stabilità indica che con regolamento i comuni devono determinare, per quanto attiene alla TASI, la disciplina concernente:

- *La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì delle capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE*
- *L'individuazione di servizi indivisibili e l'individuazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

Viene inoltre proposta l'abolizione dell'obbligo di individuazione analitica dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La componente Tasi ha, infatti, le caratteristiche di un'imposta e l'enumerazione dei servizi di riferimento costituisce una complicazione operativa fonte di possibili confusioni informative nei confronti del contribuente e della collettività amministrata. L'analisi dei costi dei servizi trova posto nei documenti di bilancio, con la dovuta maggiore articolazione informativa.



Disposizioni in materia di contrattazione decentrata

Modifiche all'articolo 4

Art. 4


(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)

All'articolo 4, al comma 3:

- dopo le parole "agli atti", sono aggiunte le seguenti: "di costituzione e";
- dopo le parole "che non abbiano comportato", sono soppresse le seguenti "né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né";

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario al fine di meglio chiarire la portata applicativa della disposizione in oggetto; l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto la norma continua a trovare applicazione solo per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



ARTICOLI AGGIUNTIVI

Disposizioni in materia di assunzioni e spese di personale

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1 bis (Misure di razionalizzazione della spesa)

1. *Dopo il comma 557 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente: "557 quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile."*
2. *All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";*
3. *Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:*
 - a) *dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";*
 - b) *le parole "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004."*
4. *All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:*
"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".

MOTIVAZIONE

La modifica proposta al comma 1 è necessaria al fine di chiarire in via definitiva la portata applicativa del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), anche a seguito delle recenti pronunce della Corte dei Conti che hanno fornito una lettura del dettato normativo molto restrittiva; l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale e di contenimento delle assunzioni già definiti dalla legge.

La modifica proposta al comma 2 è necessaria poiché appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti



locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell'erogazione di servizi alla comunità. L'emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.

La modifica proposta al comma 3 è necessaria per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative,; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

La modifica proposta al comma 4 mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.



Assunzioni di dirigenti a tempo determinato

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Articolo 4 bis

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali."
2. Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio."
3. L'articolo 19, comma 6 quater, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
4. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009."

MOTIVAZIONE

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di



flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

La modifica proposta all'ultimo comma è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva.



Assunzioni di personale nelle società partecipate

Dopo l'articolo 20 bis è inserito il seguente:

Articolo 20 ter

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: *c. 2 bis*. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'Ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a proprio carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1 gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

2. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abrogato.

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene proposto in quanto le norme che impongono anche all'universo delle società partecipate, delle Aziende speciali, Istituzioni, ecc. il rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, spese di personale e riduzione degli oneri contrattuali, consulenze ed indennità sono poco chiare e di difficile interpretazione, sia relativamente all'ambito di applicazione che alla portata dei citati vincoli.

Inoltre, con la legge di stabilità 2014 sono stati estesi i vincoli assunzionali anche alle Aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, finora opportunamente escluse dagli stessi, proprio perché trattasi di servizi ed attività ad alto impiego di capitale umano. Nello specifico, la deroga contenuta nella legge di stabilità, che consente ai Comuni di escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono tali servizi, appare del tutto insufficiente, in quanto la norma pone comunque l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale; in evidente antitesi con la finalità stessa della deroga.

Fermo restando, pertanto, la necessità e l'opportunità di estendere anche ai soggetti controllati dagli enti locali specifici limiti in materia di spese di personale, si rende



indispensabile una rivisitazione della normativa, al fine di fare chiarezza e definire un assetto di regole che sia effettivamente applicabile anche a tali soggetti.



Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 8 lettera g)

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 243-bis, comma 8 lettera g), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine le seguenti parole: "fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge".

MOTIVAZIONE

La norma prevede per gli Enti che accedono alla procedura pluriennale di riequilibrio l'impossibilità di contrazione di nuovo indebitamento salvo che per i debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento.

La modifica proposta si rende necessaria al fine di tenere conto di eventuali deroghe disposte da altre norme.



Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9 lettere b) e c)

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

- b) **entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:**
- 1. l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;**
 - 2. dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;**
- c) **entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:**
- 1. l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;**
 - 2. dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;**

Ed infine, all'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa rientranti negli interventi 03 e 05. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato;

MOTIVAZIONE

L'attuale previsione normativa prevede un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03, la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di una percentuale di taglio superiore a quella prevista. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti maggiormente accettabili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività. Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.



Infine, è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente vulnus in termini di autonomia degli enti.



Modifiche alla disciplina di riequilibrio finanziario, articolo 243-ter comma 2

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: “, fatto salvo per quanto stabilito al D.L. 145 del 23/12/2013 all'art 13 comma 9, in virtù del quale il periodo massimo di restituzione si intende elevato ad un trentennio.”

MOTIVAZIONE

La norma prevede per gli enti che hanno deliberato la procedura pluriennale di riequilibrio una anticipazione a valere sul Fondo di Rotazione, con la modalità della relativa restituzione nel periodo massimo di un decennio.

L'emendamento al secondo comma in questione prevede, per l'ente di cui alla deroga, che il periodo massimo di restituzione della anticipazione sia elevato ad un trentennio, agevolando la propensione dell'Ente all'investimento.



Pagamenti e anticipazione di liquidità. Modifiche al D.L. n. 35 del 2013.

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con la legge 6 giugno 2013 n. 64, sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, inclusi i Debiti fuori bilancio, di parte corrente, riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL 267/2000 maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni, iscrivendo il valore della anticipazione concessa ai sensi del DPR 194 del 31/01/1996, nella parte entrata del bilancio dell'ente al codice 5.03 e nella parte della spesa al codice intervento 3.01.03.03, e dall'anno successivo alla erogazione, imputando il valore dell'ammortamento delle rate trentennali e per gli interessi al competente intervento 06 della spesa corrente, alle specifiche annualità in forza di impegni iscritti nelle annualità dei bilanci pluriennali in cui ricade il rimborso

MOTIVAZIONE

Il comma in questione disciplina la gamma dei pagamenti in forza della anticipazione di liquidità concessa dalla CDP.

L'emendamento in questione ricomprende tra i debiti certi, liquidi ed esigibili anche i Debiti Fuori Bilancio riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012.

L'emendamento, inoltre, disciplina la modalità di contabilizzazione della restituzione della anticipazione in parola, specificando che la stessa sia imputata alle annualità competenti in forza di specifici impegni pluriennali.





CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 10 APR. 2014



EMENDAMENTI AC 2162

Conversione in legge del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Roma, 10 aprile 2014

Conferenza Unificata punto 2 odg)

AC 2162A

Articolo 1

(Disposizioni in materia di TARI e TASI)

Al comma 4 sostituire le parole “tutti i tributi locali” con le parole “tutti i tributi comunali”

MOTIVAZIONI

Il comma 4 definisce le procedure di riscossione, che dai commi 722 a 727 dell'art. 1 della l.n. 147/13 sono relativi alla sola imposta municipale, e ne allarga l'ambito a tutti i tributi locali. Ciò è un gravissimo errore poiché sono procedure che nulla hanno a che vedere, né possono essere applicate anche ai tributi provinciali, che sono riscossi attraverso altre modalità, non compatibili con la disciplina dell'IMU o di altri tributi comunali.

Occorre correggere la dizione da “tributi locali” a “tributi comunali”, al fine di evitare inutili e dispendiosi aggravii procedurali e di contenzioso e per circoscrivere le relative procedure di riscossione.



Articolo 2

(ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

aa bis) il comma 165 è soppresso

in subordine:

aa bis) dopo il comma 165 è aggiunto il seguente periodo:

“Alle Province viene garantito il reintegro delle somme non incassate ai sensi del periodo precedente, sulla base dei dati forniti da ACI relativi alle formalità registrate nel 2013 nella fattispecie indicata”

MOTIVAZIONI

Il legislatore nazionale è intervenuto a modificare e ridurre un tributo proprio provinciale, prevedendo che il riscatto di un veicolo da parte del locatario a fine contratto leasing non sia soggetta al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione, senza prevedere adeguata compensazione.

*La norme è dunque incostituzionale ai sensi dell'art. 119 Cost. **Il comma 165 come attualmente formulato si configura come un discriminatorio aiuto alle imprese** (si favoriscono le imprese di noleggio a scapito dei commercianti di veicoli usati); ma **soprattutto il comma 165 si configura come discriminante in materia fiscale perché determina un differente trattamento tributario per i contribuenti in situazioni analoghe** (l'acquisto di un veicolo usato da un concessionario è gravato da IPT, mentre l'acquisto per riscatto a fine contratto di leasing non è gravato da IPT)*

L'emendamento mira a ripristinare la situazione precedente, ovvero, in subordine, a garantire che alle Province venga garantito il ristoro delle imposte non riscosse. I dati nazionali ACI estratti per tipologia di formalità attestano che nel 2013 il gettito riscosso per riscatto veicoli è pari a 38 milioni di euro (quasi il doppio dei 24 milioni indicati in relazione tecnica su stime Assilea)

In subordine è dunque necessario che tale somma venga reintegrata alle Province.

L'emendamento principale non reca oneri aggiuntivi.



AC 2162A

Articolo 3

(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)

Al comma 4

sostituire le parole “Nei comuni” con le parole “Nelle province e nei comuni”.

Dopo le parole “riorganizzazione dei servizi” eliminare la parola “comunali”.

MOTIVAZIONE

Il comma 4 reca una modifica espressa al Testo unico degli enti locali dlgs 267/00. Occorre dunque che la regola per la quale si consente il raggiungimento dell'equilibrio degli enti in dissesto entro tre anni nel caso in cui si verificano determinate condizioni, valga per tutti gli enti locali e non solo per i comuni.



Art. 10

Modificare la rubrica in :

(Proroga delle modalità di riparto delle province del fondo sperimentale di riequilibrio e disciplina del recupero a valere sull'imposta provinciale RcAuto)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2 bis) Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50% del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di luglio 2014 il recupero effettuato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione.

Entro il 15 aprile 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 ottobre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente.

Dal 1^a gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 1^o marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre”

MOTIVAZIONI

L'attuale situazione del comparto Province, a seguito dei tagli operati dal decreto legge n. 95/12 (c.d. "spending review"), comporta un contributo all'erario di complessivi 274 milioni annui per il 2013 e altrettanti per il 2014: le 58 Province incapienti vedono distogliere dalle proprie entrate tributarie complessivi 467 milioni di euro, mentre le restanti 45 Province restano titolari ancora di spettanze pari a 193 milioni.

Il ritardo con cui si è proceduto alla individuazione della riduzione di risorse ai sensi della spending review (comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95) ha determinato due effetti: tardivo recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle Province c.d. "incapienti" (avviato sulla base della normativa contenuta nei due decreti legge non convertiti in legge n. 126/2013 e 151/2013 i cui effetti dovranno essere fatti salvi dalla legge di conversione del presente decreto) delle risorse che alimentano il fondo sperimentale di riequilibrio delle Province/trasferimenti per Sicilia e Sardegna e, di conseguenza, mancata definizione delle spettanze per le Province per l'anno 2013 e dunque mancata erogazione delle stesse entro l'anno di riferimento.



Quindi 45 Province non hanno ricevuto spettanze per 193 milioni nell'anno 2013, determinando già forti criticità di cassa. Occorre garantire quanto prima le risorse ad esse spettanti; per il medesimo motivo è necessario altresì che le spettanze 2014 vengano erogate al massimo entro il mese di ottobre 2014.

Ovviamente, essendo così imponente il taglio 2013/2014, occorre che le 58 Province incapienti non incorrano in possibili crisi di liquidità: per questo si rende necessario limitare il recupero al massimo al 50% del flusso Rcauto mensile.



Art. 15 (Disposizioni in materia di province)

Dopo il comma 1 bis inserire i seguenti

1.ter. All'art. 1, comma 14 della legge 7 aprile 2014, n. 56 eliminare le parole da “,comunque” alle parole “testo unico”.

1.quater. All'art.1, comma 82 della legge 7 aprile 2014, n. 56 eliminare le parole da “,comunque” alle parole “testo unico”.

MOTIVAZIONE

La riscrittura del comma 14 e del comma 82 si rende necessaria per ovviare alla possibilità che si risolva in un danno per la collettività la gestione ordinaria ovvero quella riferita all'articolo 163, comma 2 del TUEL. Con tale tipologia di gestione, prevista dal TUEL solo nei casi in cui non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e che è pertanto sanzionatoria, è consentita solo una gestione provvisoria che fa riferimento ad obbligazioni già assunte o obblighi di pagamento regolati dalla legge (pagamento spese di personale, rate di mutuo, imposte e tasse) e solo per le operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali “certi e gravi all'ente”.

Se dovesse permanere l'originaria formulazione del comma 14 e del comma 82, verrebbe di fatto impedito all'ente (commissariato e non) l'esercizio delle funzioni assegnate all'ente – quali ad esempio la viabilità sulla rete stradale (manutenzione straordinaria in caso di eventi calamitosi che diversamente obbligherebbe alla chiusura della strada), gli interventi per l'edilizia scolastica, gli interventi manutentivi in caso di dissesto idrogeologico – danneggiando la collettività amministrata che sino al 31 dicembre 2014 ricade nella sfera di azione della provincia.

Verrebbe meno – solo per fare qualche esempio - la possibilità di attuare il piano delle alienazioni , spesso necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno, come pure la possibilità di dismettere le società; senza contare la possibilità di accedere a finanziamenti destinati alla messa in sicurezza del patrimonio scolastico, ovvero al pagamento delle imprese tramite la Cassa Depositi e Prestiti, tutti obiettivi che il Governo sta ponendo in essere in queste settimane.



Art. 15 (Disposizioni in materia di province)

Dopo il comma 1 bis inserire i seguenti

1.ter. All'art. 1, comma 14 della legge 7 aprile 2014, n. 56 dopo le parole "a titolo gratuito" inserire le parole ",fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL".

1.quer. All'art.1, comma 82 della legge 7 aprile 2014, n. 56 dopo le parole "a titolo gratuito" inserire le parole ",fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL".

MOTIVAZIONE

La gratuità della carica di presidente di provincia o assessore, in caso di permanenza oltre la scadenza del mandato, non deve compromettere il regolare versamento da parte dell'ente locale dei contributi previdenziali e dei rimborsi spese come disciplinati dal Testo Unico.

Ciò in ossequio all'art. 77 del Testo Unico degli enti locali dlgs 267/2000 che sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge; nonché all'art. 84 del medesimo TUEL che sancisce il diritto degli amministratori locali ad avere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente; peraltro la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese trova copertura costituzionale negli articoli 3, comma.2 e articolo. 51.

